REGOLAMENTO (CEE) N. 901/84 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia [1], in particolare il protocollo n. 1,

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3221/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia [2],

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito, secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione, è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi :

(in tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito ; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale : A. Calzature con tomaia di cuoio naturale	465

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione ; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 6 aprile al 31 dicembre 1984, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, arificiale o ricostituito ; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale : A. Calzature con tomaia di cuoio naturale	Iugoslavia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

[1] GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
[2] GU n. L 324 del 21. 11. 1983, pag. 1.